



COMUNE DI ASCIANO

PROVINCIA DI SIENA

U.O. AREA SERVIZI AL CITTADINO

☎ 0577 714502 * 📠 0577 719517 * ✉ segretario@comune.asciano.si.it

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

*(Approvato con deliberazione consiliare n. 64 del 29.12.2008)
(Modificato con deliberazione n. 71 del 18/08/2015)*

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ
- ART. 2 - PRINCIPI
- ART. 3 - AMBITI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
- ART. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE
- ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE GARE E PER I CONTRATTI
- ART. 6 - CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE
- ART. 7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

TITOLO II

PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I: NORME COMUNI

- ART. 8 - METODI DI SCELTA
- ART. 9 - BANDI DI GARA E LETTERE DI INVITO
- ART. 10 - PUBBLICITÀ
- ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
- ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE

CAPO II: GARE PUBBLICHE

- ART. 13 - AUTORITÀ CHE PRESIEDE LA GARA
- ART. 14 - COMMISSIONI GIUDICATRICI
- ART. 15 - OFFERTE
- ART. 16 - OFFERTE ANOMALE
- ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
- ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

CAPO III: PROCEDURE NEGOZiate - LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA

- ART. 19 - PROCEDURE NEGOZiate PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI
- ART. 20 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
- ART. 21 - PROCEDURA PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
- ART. 22 - LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA

CAPO IV: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI

- ART. 23 - ALIENAZIONI MOBILIARI
- ART. 24 - ALIENAZIONI, PERMUTE E ACQUISTI DI BENI IMMOBILI
- ART. 25 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI
- ART. 26 - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI O ENTI DI VOLONTARIATO
- ART. 27 - INCARICHI PROFESSIONALI
- ART. 28 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E MONITORAGGIO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE
- ART. 29 - CONTRATTI DI APPALTO CON IMPRENDITORI AGRICOLI

TITOLO III

CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

- ART. 30 CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE
- ART. 31 ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI
- ART. 32 CONTENUTI DEL CONTRATTO
- ART. 33 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 34 REPERTORIO DEI CONTRATTI
- ART. 35 ORIGINALE E COPIE DEL CONTRATTO

ART. 36 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONTRAENTE

TITOLO IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 37 ESEGUIBILITÀ DEI CONTRATTI

ART. 38 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVI E PROROGHE

ART. 39 PREZZI - REVISIONE E AGGIORNAMENTO

ART. 40 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

ART. 41 SUBCONTRATTI

ART. 42 MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI

ART. 43 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO - PENALI

ART. 44 INADEMPIMENTO

ART. 45 VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE

ART. 46 GARANZIE PER VIZI

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 MODALITÀ DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

ART. 48 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART. 49 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina, nell'ambito dell'autonomia normativa ed organizzativa riconosciuta dall'ordinamento agli Enti locali, l'attività contrattuale strumentale all'esercizio delle funzioni di competenza del Comune di Asciano.
2. Negli articoli del presente Regolamento ogni qualvolta viene richiamato il "Dirigente competente" si intende il responsabile della gestione delle risorse assegnate con il piano esecutivo di gestione.

ART. 2 - PRINCIPI

1. L'attività contrattuale del Comune di Asciano si conforma ai principi di legalità, efficacia, economicità ed efficienza, di semplificazione, trasparenza amministrativa e salvaguardia della libera concorrenza.

ART. 3 - AMBITI DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. I Dirigenti responsabili delle strutture gestionali di entrata e di spesa individuati nel Piano esecutivo di gestione, nell'ambito delle rispettive competenze, effettuano in sede di definizione del budget, con proiezione anche pluriennale, la ricognizione preliminare delle esigenze e dei fabbisogni da soddisfare mediante attività contrattuale per singole tipologie di beni e servizi.
2. L'attività contrattuale non può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottrarla alla disciplina della normativa nazionale ed europea e di quella dettata dal presente regolamento per quanto concerne l'applicazione delle diverse procedure di aggiudicazione.
3. Nel rispetto dei programmi, degli indirizzi generali e degli atti fondamentali approvati dal Consiglio e per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Giunta per la realizzazione delle entrate e l'utilizzo delle risorse assegnate nel Piano esecutivo di gestione, i Dirigenti responsabili della gestione delle risorse provvedono all'attività contrattuale e alla correlata gestione amministrativa, tecnica e economico-finanziaria, ferme restando eventuali riserve di competenza degli Organi di governo.

ART. 4 - DETERMINAZIONE A CONTRATTARE

1. Gli elementi essenziali del progetto di contratto e la scelta delle forme di contrattazione devono essere predefiniti in apposito atto di determinazione a contrattare assunto dal Dirigente competente prima della stipulazione dei contratti.
2. Nella determinazione a contrattare possono essere dettate disposizioni, da riportarsi nei bandi di gara e nelle lettere di invito, per l'individuazione automatica delle offerte da ritenersi

anomale e da sottoporre alla verifica di cui al successivo art. 16.

3. Nei casi di urgenza o per altre speciali circostanze l'unità organizzativa interessata può esperire, in via preventiva e con le dovute cautele (intese a non preconstituire obbligazioni giuridiche) gare ufficiose o sondaggi esplorativi - che dovranno comunque risultare agli atti dell'Amministrazione - preordinati alla stipula di contratti a procedura negoziata o cottimo fiduciario. Nella determinazione successivamente adottata il Dirigente competente approverà l'esito delle gare ufficiose o dei sondaggi esperiti, con contestuale impegno di spesa, e definirà gli elementi essenziali del contratto.

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LE GARE E PER I CONTRATTI

1. Il Dirigente competente individua per ogni gara il responsabile unico del procedimento, che svolge gli adempimenti connessi ai procedimenti di evidenza pubblica per la scelta del contraente e per la stipula dei conseguenti contratti.
2. Il responsabile del procedimento dispone, ricevuto il bando di gara sottoscritto dal Dirigente competente, le pubblicazioni secondo il calendario prestabilito delle sedute di gara, sedute che presiede e della cui regolarità è responsabile. In tale veste cura in particolare tutti gli adempimenti relativi e conseguenti alla eventuale esclusione di concorrenti, comprese le comunicazioni di legge alle Autorità nazionali e comunitarie e l'incameramento, ove prescritto, delle cauzioni provvisorie.
3. Il responsabile del procedimento sulla base delle determinazioni dirigenziali di approvazione delle aggiudicazioni provvisorie conseguenti agli esiti di gara, predispone gli atti propedeutici e successivi all'attività di rogito del Segretario generale.

ART. 6 - CONTROLLI SULL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

1. Il Segretario generale, provvede a forme di controllo sulla regolarità amministrativa all'attività contrattuale secondo obiettivi e criteri stabiliti dal Sindaco.
2. Per particolari tipologie di contratto potrà essere prevista l'istituzione di apposito sistema informativo.
3. E' fatta salva l'osservanza di disposizioni speciali quali in particolare:
 - a) *le modalità di rilevazione dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,*
 - b) *le funzioni del servizio di controllo interno previste dalle norme nazionali sulle pubbliche forniture.*

ART. 7 - RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Sono fatte salve e direttamente applicabili tutte le disposizioni di legge con particolare riferimento a quelle vigenti in materia di lavori e opere pubbliche, forniture di beni e servizi.

2. In detti ambiti le norme del presente regolamento si applicano in via sussidiaria e integrativa, in quanto non contrastanti.

TITOLO II PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE

CAPO I: NORME COMUNI

ART. 8 - METODI DI SCELTA

1. La modalità di scelta del contraente da prevedersi nella determinazione a contrattare può essere la procedura aperta (pubblico incanto), la procedura ristretta (licitazione privata o appalto concorso) la procedura negoziata (trattativa privata) ovvero il dialogo competitivo qualora si tratta di appalto "particolarmente complesso" secondo la legislazione vigente e le specificazioni del presente regolamento.
2. Alla scelta del contraente l'Amministrazione potrà procedere, nell'ambito delle modalità di cui al comma 1, anche mediante le procedure telematiche nel rispetto della normativa vigente.

ART. 9 - BANDI DI GARA E LETTERE DI INVITO

1. La procedura aperta, la procedura ristretta, l'appalto concorso e, nei casi previsti dalla legge, la procedura negoziata, sono preceduti dal bando di gara, che dovrà contenere gli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente.
2. Qualora si proceda, nei casi previsti dalla vigente normativa, mediante gara ufficiosa, gli elementi essenziali di cui sopra verranno riportati nella lettera di invito.
3. Se nel bando di gara si fa richiamo a capitoli generali, speciali, fogli di patti e condizioni o disciplinari devono essere previste adeguate forme di pubblicizzazione e di accesso agli atti.
4. Il bando di gara o la lettera di invito devono precisare in particolare i requisiti richiesti per la partecipazione, il criterio di aggiudicazione e gli elementi in base ai quali le offerte verranno valutate, indicati, se del caso, in ordine decrescente di importanza nonché eventuali modalità per la individuazione delle offerte da ritenersi anomale.

ART. 10 - PUBBLICITÀ

1. Le forme di pubblicità e di accesso alla documentazione dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla normativa vigente. In mancanza di specifiche disposizioni normative la determinazione a contrattare prescriverà le forme di pubblicità ritenute più idonee.
2. Tutti i bandi di gara devono essere pubblicati all'Albo Pretorio dell'Ente e diffusi mediante strumentazione elettronica.

ART. 11 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. I requisiti minimi per la partecipazione alle gare da indicare nei relativi bandi o nelle lettere di invito devono essere individuati avendo presenti le disposizioni specifiche in materia e sulla base anche di elementi rapportati al valore e/o all'oggetto dell'appalto.
2. In sede di preselezione e per l'ammissione alla gara i requisiti previsti dal bando o dalla lettera di invito saranno oggetto di dichiarazioni sostitutive ai sensi della vigente normativa in materia di documentazione amministrativa, ferma restando la possibilità di verifica della veridicità delle medesime.
3. La prequalificazione, nel caso di procedura ristretta e appalto concorso, è effettuata a cura del Dirigente competente, che adotta i conseguenti provvedimenti e provvede a dare comunicazione agli eventuali esclusi.

ART. 12 - CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Le cause di esclusione dalle procedure negoziali devono essere specificamente indicate nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. Sono esclusi in particolare dalla contrattazione i soggetti che, nell'esecuzione di contratti stipulati con l'Ente nel quinquennio antecedente la data del bando di gara e della lettera di invito, si siano resi colpevoli di gravi negligenze, malafede o inadempienze accertate dai Dirigenti competenti.

CAPO II: GARE PUBBLICHE

ART. 13 - AUTORITÀ CHE PRESIEDE LA GARA

1. L'Autorità incaricata di presiedere la singola gara pubblica è una commissione composta da tre membri, di cui il responsabile del servizio competente - membro di diritto. Gli altri due membri sono individuati dallo stesso responsabile del servizio, con proprio atto. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, gli altri due membri sono scelti tra funzionari di altre amministrazioni aggiudicatrici, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
 - b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
2. Per le eventuali sostituzioni dovute ad assenza dei membri della commissione provvede lo stesso presidente di norma sulla base degli automatismi di supplenza previsti dagli atti di auto-organizzazione dell'Ente.
3. Nel caso di affidamenti di concessioni di lavori pubblici ed in tutti i casi di affidamento di lavori di rilevanza comunitaria, l'autorità incaricata di presiedere i lavori è individuata nel segretario generale.

4. La Commissione opera come collegio perfetto e decide a maggioranza dei componenti. Qualora non si formi una maggioranza la decisione spetta al Presidente.
5. Il Presidente si avvale di un dipendente del servizio competente per la redazione del verbale di gara.

ART. 14 - COMMISSIONI GIUDICATRICI

1. Nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l'offerta o in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale, l'autorità che presiede la gara, costituisce una commissione giudicatrice avente il compito di esprimere il parere tecnico.
2. Il Dirigente competente definisce il compenso per eventuali esperti esterni e quantifica gli eventuali ulteriori oneri per forniture di beni e servizi, assumendone il relativo impegno di spesa.
3. La commissione - di composizione adeguata, con numero di membri in ogni caso dispari - opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione non sono pubbliche. Le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.
4. Le proposte della commissione tecnica sono contenute in apposito verbale formato di norma con l'assistenza di un collaboratore dell'Unità organizzativa interessata che assiste ai lavori, individuato dal Dirigente competente. L'esito del confronto o della verifica è proclamato, in seduta pubblica, dal Presidente della Commissione di cui all'art. 13 che provvede a concludere la gara medesima.
5. Le proposte della commissione sono vincolanti per quanto concerne il giudizio di anomalia delle offerte e la formulazione della graduatoria di merito, salva la possibilità per il Dirigente competente di non procedere all'aggiudicazione definitiva per le ragioni di cui al successivo art. 15, comma 3.
6. Per le gare soggette alla normativa sui lavori pubblici le valutazioni di cui al presente articolo verranno effettuate sulla base della normativa di settore.

ART. 15 - OFFERTE

1. L'offerta presentata dai concorrenti deve essere predisposta nel rispetto delle prescrizioni del bando di gara e/o della lettera di invito.
2. Le indicazioni dei dati economici e numerici devono essere formulate sia in cifre che in lettere e, in caso di discordanza, prevale quella più vantaggiosa per l'Amministrazione, fatte salve specifiche disposizioni di legge.
3. Se gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento, il Dirigente competente si riserva di valutare la congruità dell'aumento e, in caso affermativo, la possibilità di reperire le risorse occorrenti a fronteggiare la maggiore spesa.
4. Qualora ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, il Dirigente competente dispone con atto motivato entro dieci giorni

dalla predetta valutazione. Nel caso ritenga viceversa di procedere il Dirigente competente provvede all'aggiudicazione nel medesimo termine, sussistendo la copertura finanziaria; i termini sono adeguatamente prorogati qualora occorra reperire maggiori risorse finanziarie restando l'aggiudicazione definitiva subordinata all'assegnazione delle risorse aggiuntive.

ART. 16 - OFFERTE ANOMALE

1. Ferma restando la normativa nazionale sui lavori e le opere pubbliche, ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l'autorità di cui all'art. 13 sospende la gara e segnala la circostanza al Dirigente competente perché ne promuova la verifica nei modi di cui all'art. 14, richiedendo all'offerente le necessarie giustificazioni e assegnando allo stesso un termine non superiore a 10 giorni.
2. Qualora dette giustificazioni non siano presentate o non vengano ritenute adeguate, la commissione di cui all'art. 14 propone senz'altro l'esclusione delle relative offerte. La gara riprende e si conclude nei modi di cui all'art. 14, comma 4.
3. Per i casi di gare ufficiose compete al Dirigente competente procedere alla verifica delle eventuali offerte anomale e assumere le conseguenti motivate decisioni in sede di aggiudicazione.

ART. 17 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. I criteri di aggiudicazione indicati nel bando di gara e nella lettera di invito, salvo quanto previsto da specifiche norme di legge, saranno riferiti di norma:
 - a) per i contratti dai quali deriva un'entrata, al prezzo più alto;
 - b) per i contratti dai quali deriva una spesa, al prezzo più basso;
 - c) in entrambi i casi di cui alla precedenti lettere a) e b) all'offerta economicamente più vantaggiosa da valutarsi, secondo quanto previsto nel bando o nella lettera di invito, con riferimento a diversi elementi quali prezzo, rendimento, caratteristiche tecnico-qualitative e simili.
2. Qualunque sia il modo di scelta del contraente, la determinazione a contrattare e gli atti di gara possono prevedere che, in caso di offerta a ribasso, l'importo di aggiudicazione sia elevato fino a quello posto a base della gara in sede di determinazione di aggiudicazione definitiva. Tale facoltà è consentita per contratti aventi ad oggetto prestazioni ripetitive valutabili a misura e il cui quantitativo risulti utilmente aumentabile per il miglior perseguimento degli scopi cui il contratto medesimo è finalizzato.

ART. 18 - SVOLGIMENTO DELLA GARA

1. Le gare vengono esperite in luogo aperto al pubblico, nel giorno e nell'ora indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. L'Autorità di gara assicura il regolare svolgimento delle operazioni nel rispetto del principio di continuità, di trasparenza e di parità di trattamento; per motivate esigenze può

essere disposta la sospensione temporanea con contestuale fissazione del momento di ripresa della gara.

3. Tutte le operazioni di gara vengono riportate nel verbale di cui al comma 3 dell'art. 13.

CAPO III: PROCEDURE NEGOZiate - LAVORI, SERVIZI E FORNITURA IN ECONOMIA

ART. 19 - PROCEDURE NEGOZiate PER ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI

1. Per l'acquisizione di beni e servizi il dirigente competente può disporre di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23/12/1999 n. 488 e dell'art. 59 della legge 23/12/2000 n. 388 e successive modificazioni (CONSIP). Qualora il dirigente non disponga di aderire alle convenzioni in parola è comunque tenuto al rispetto di quanto previsto dalle disposizioni citate e successive modifiche. In tutti i casi la volontà di procedere alle acquisizioni è fatta risultare nella determinazione a contrattare.
2. Il ricorso alla procedura negoziata con o senza pubblicazione del bando di gara è consentito nei casi, alle condizioni e con le procedure specificate dagli articoli 56 e 57 del DLgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 20 - ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. E' ammessa la procedura di spesa in economia, per gli oggetti ed i limiti di importo di seguito individuati, previa ricognizione effettuata dal Dirigente competente in sede di piano esecutivo di gestione, per l'acquisizione di beni e servizi necessari al funzionamento degli uffici, servizi e istituti di competenza comunale, nonché per soddisfare specifiche esigenze connesse agli obiettivi di gestione.
 - A. *Fino all'importo della soglia comunitaria IVA esclusa per:*
 - a) spese per cancelleria, beni mobili in genere, necessari al funzionamento dell'Ente o dei singoli settori, assistenza, manutenzione e riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio;
 - b) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici;
 - c) fornitura o noleggio di mobili, fotocopiatrici, climatizzatori ed attrezzature varie;
 - d) polizze di assicurazione;
 - e) mobili, arredi, attrezzature anche sportive, strumenti, materiali tecnici e similari per uffici e istituti scolastici;
 - f) articoli di vestiario, accessori e materiale vario antinfortunistico, attrezzature per la sicurezza stradale;
 - g) servizi di mensa e ristorazione, servizi di custodia, di vigilanza **e trasporto scolastico;**
 - h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio;

- i) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi;
 - j) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, veicoli in genere, ciclomotori, biciclette, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti;
 - k) servizi di sfalcio delle erbe e sgombero neve.
- B. Fino ad un importo di Euro 100.000,00 IVA esclusa per:*
- a) servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
 - b) partecipazione e organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre;
 - c) manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'Amministrazione, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
 - d) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
 - e) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione; lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva;
 - f) spese di rappresentanza;
 - g) servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, servizi di trascrizione e sbobinatura, informativi e di stampa;
 - h) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
 - i) rilegatura di libri e pubblicazioni;
 - j) lavori di traduzione e interpretariato ed eccezionalmente lavori di copia;
 - k) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi;
 - l) strumenti e prodotti sanitari;
 - m) noleggio e/o allestimento di stand;
 - n) ogni altro bene o servizio necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali programmate nel piano esecutivo di gestione che per loro natura e per ragioni tecniche contingenti rendano conveniente la procedura di spesa in economia.

2. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito, nei limiti della soglia comunitaria, nelle ipotesi dettagliate dall'art. 125 comma 10 lettere a, b, c, d del D.Lgs.12/04/2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni.

3. La procedura in economia è applicabile infine per la conclusione dei contratti con imprenditori agricoli identificati al successivo art. 29 per la fornitura di beni e servizi di importo annuale non superiore ad Euro 50.000,00 nel caso di imprenditori singoli e ad Euro 300.000,00 nel caso di imprenditori in forma associata, ai sensi del D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 288 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" e successive modificazioni."

ART. 21 - PROCEDURA PER BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

1. L'affidamento dei servizi e l'acquisizione dei beni in economia nell'ambito della programmazione predefinita avviene di norma, previa adozione di determinazione a contrattare, mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi/offerta redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.

2. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 3, 4 e 5. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico previsto dal Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui all'art. 3 del codice.
3. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, vengono predisposti, con determinazione del segretario generale, elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali possono essere individuati gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
4. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Ai fini della permanenza nei detti elenchi, la stazione appaltante valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.
5. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale in conformità ai criteri e con le modalità previste da appositi avvisi pubblici approvati con determinazione del segretario generale.
6. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera, deve contenere, di norma:
 - a) l'oggetto della prestazione;
 - b) le eventuali garanzie;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) la qualità e la modalità di esecuzione;
 - e) i prezzi;
 - f) le modalità di pagamento;
 - g) le modalità di aggiudicazione;
 - h) l'informazione circa l'obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatrici e di risolvere il contratto, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
 - i) quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.
7. Alla conclusione dei contratti si provvede, ad eccezione di quanto stabilito dal comma 9, mediante lettera commerciale o scrittura privata.
8. Per forniture e/o servizi di importo pari o superiore a ventimila euro e fino a **211.000** euro e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 21, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici di cui al precedente comma 3.
9. Per forniture e/o servizi di importo non superiore a Euro **20.000** IVA esclusa (compresi gli incarichi professionali), il Dirigente

competente può procedere mediante affidamento diretto. Alla conclusione dei relativi contratti si provvede di norma a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente competente, salva la facoltà di procedere con le modalità di cui all'art. 33, qualora il contratto debba recare dettagliate indicazioni e clausole ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale. L'impegno complessivo per tali spese verrà assunto annualmente con apposita determinazione dirigenziale, eventualmente aggiornabile, che dovrà recare l'indicazione delle tipologie di spesa da sostenere in corso d'anno.

ART. 22 - LAVORI PUBBLICI IN ECONOMIA

1. I lavori pubblici eseguibili in economia, ammessi per importi non superiori a 200.000 Euro nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate a ciascun Centro di Responsabilità e/o Centro di costo per le specifiche esigenze connesse con le diverse competenze comunali, debbono rientrare in una delle seguenti tipologie:
 - a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle in esito a procedure di scelta del contraente aperte, ristrette e negoziate;
 - b) manutenzione di opere o impianti;
 - c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
 - d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
 - e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
 - f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori;
 - g) lavori relativi ai beni culturali, di cui all'art. 198 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, di importo non superiore a 100.000 Euro, ovvero, nei casi di somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumità e alla tutela del bene, fino all'importo di 300.000 Euro.
2. L'esecuzione dei singoli lavori viene disposta dal Dirigente competente nell'ambito e con le forme previste dalle disposizioni stabilite dall'ordinamento contabile. I lavori in economia si possono eseguire in amministrazione diretta, per importi non superiori a 50.000 Euro, o per cottimi.
3. I soggetti da consultare, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, ai sensi dell'articolo 125, comma 11, del codice sono individuati sulla base di indagini di mercato, ovvero tramite elenchi aperti di operatori economici di cui ai successivi commi 4, 5 e 6. Le indagini di mercato, effettuate dalla stazione appaltante, possono avvenire anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione di cui all'art. 3 del codice.
4. Sulla base di avvisi pubblicati sul profilo del committente, vengono predisposti, con determinazione del segretario generale, elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali possono essere individuati gli operatori economici che partecipano alle procedure di acquisto in economia, applicando i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

5. L'iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia. Ai fini della permanenza nei detti elenchi, la stazione appaltante valuta la rilevanza della commissione di grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di errore grave nell'esercizio dell'attività professionale.
6. Gli elenchi sono sempre aperti all'iscrizione degli operatori economici dotati dei requisiti richiesti dalla stazione appaltante e sono periodicamente aggiornati, con cadenza almeno annuale in conformità ai criteri e con le modalità previste da appositi avvisi pubblici approvati con determinazione del segretario generale.
7. E' ammessa la procedura negoziata per lavori di importo complessivo non superiore a **centomila** euro.
8. Per lavori di importo inferiore a **40.000** Euro, al netto dell'iva, si può procedere ad affidamento diretto al soggetto prescelto anche attraverso sondaggi esplorativi.
9. I contratti per lavori in economia possono essere conclusi, per importi non superiori a **20.000** Euro, al netto dell'iva, a mezzo di buono d'ordine sottoscritto dal Dirigente competente. I contratti di cui trattasi vengono altresì stipulati con le formalità di cui all'art. 33 qualora debbano recare dettagliate indicazioni e clausole contrattuali ovvero sia ritenuto necessario per esigenze connesse alla disciplina del rapporto contrattuale, sulla base dell'apposito atto di cottimo.
10. I contratti per lavori in economia devono essere conclusi entro la chiusura dell'esercizio finanziario in cui si è assunto l'impegno di spesa, fatta eccezione per quelli afferenti somme a disposizione nei progetti approvati e finanziati con spesa d'investimento.

CAPO IV: DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI CONTRATTI

ART. 23 - ALIENAZIONI MOBILIARI

1. Il Dirigente competente procede all'alienazione dei beni mobili, sulla base di apposita perizia tecnica e di stima, a gara pubblica o a procedura negoziata a seconda del valore degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma.
2. Per particolari tipologie di beni, quali autovetture e simili, è consentita la vendita al fornitore di beni dello stesso genere con scomputo sul prezzo dei nuovi acquisti.
3. Limitatamente ai beni mobili dichiarati fuori uso è praticabile, sulla base di indirizzi stabiliti dalla Giunta la donazione a favore di Enti o Associazioni senza scopo di lucro.

ART. 24 - ALIENAZIONI, PERMUTE E ACQUISTI DI BENI IMMOBILI

1. Compete al Consiglio comunale, approvare annualmente, contestualmente al bilancio di previsione, il piano delle alienazioni, permute e acquisti di beni immobili, in conformità a quanto dispone l'art. 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, così come modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133.

2. Alle alienazioni previste nell'ambito del citato piano il Dirigente competente provvede di norma mediante gara pubblica, salva la facoltà di procedere mediante procedura negoziata o diretta per finalità di pubblica utilità o per l'alienazione di immobili di importo stimato non superiore a 50.000 Euro.
3. Sulla base di quanto previsto dal piano di cui al comma 1, il Dirigente competente può ricorrere alla permuta di specifici beni immobili comunali con altri di proprietà pubblica o privata, provvedendo sulla base di apposita perizia tecnica e di stima e salvo conguaglio monetario.
4. Per gli acquisti di beni immobili il Dirigente competente procede di norma a procedura negoziata sulla base di formale proposta di vendita che deve garantire la libertà del bene da qualsiasi vincolo o pregiudizio e la legittima piena disponibilità dello stesso da parte dell'offerente, salva la richiesta di ulteriori garanzie in base alla normativa civilistica. La proposta di vendita del privato sarà sottoposta preventivamente a perizia tecnica e di stima.
5. Le perizie tecniche e di stima sono affidate, di norma, all'ufficio tecnico comunale e, in presenza di particolari circostanze, a tecnici o studi esterni qualificati nel rispetto delle disposizioni in materia di affidamento degli incarichi professionali di cui all'art. 28.

ART. 25 - LOCAZIONE E AFFITTO DI BENI IMMOBILI

1. I contratti relativi alla assunzione o concessione in locazione/affitto di beni immobili, sulla base di quanto definito in sede di Piano esecutivo di gestione, vengono di norma conclusi a seguito di trattativa diretta con obbligo di adeguata motivazione in ordine alle finalità del contratto, alla scelta del contraente, alla valutazione di congruità del prezzo e al rispetto di eventuali norme applicabili a particolari categorie di soggetti ovvero in merito alla determinazione di canoni equi.
2. Per i contratti attivi dovranno di norma essere previste adeguate forme di pubblicità preventiva; potrà altresì essere prevista la scelta del contraente mediante gara pubblica qualora ritenuta più opportuna e conveniente per l'Amministrazione in relazione al valore del contratto. Per contratti attivi a favore di soggetti pubblici si applicano le disposizioni previste dal Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a soggetti pubblici e privati.
3. Ferma restando la garanzia di convenienza economica del contratto, per i contratti attivi è ammessa la trattativa diretta e l'eventuale riduzione del canone stimato qualora il conduttore sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse generale senza fine di lucro.
4. Restano applicabili le disposizioni speciali per la concessione di beni immobili previste dal Regolamento per la concessione in uso di locali di proprietà comunale.

ART. 26 - CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI O ENTI DI VOLONTARIATO

1. La determinazione a contrattare può prevedere che, per forniture e servizi a finalità sociale, di importo inferiore alla soglia comunitaria e diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, l'affidamento avvenga a procedura negoziata con cooperative sociali iscritte nell'apposito albo e con obiettivi di inserimento lavorativo di persone svantaggiate.
2. Possono altresì essere stipulate a trattativa diretta, nei limiti di importo di cui sopra, convenzioni con Associazioni ed Enti iscritti nell'albo delle associazioni per specifiche attività rientranti in programmi o progetti dell'Amministrazione che prevedano, secondo gli indirizzi operativi della Giunta, un coinvolgimento del volontariato o delle Associazioni di promozione sociale.
3. Le convenzioni previste dal presente articolo devono essere comunque stipulate nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente in materia.

ART. 27 - INCARICHI PROFESSIONALI

1. Il ricorso agli incarichi professionali e alle collaborazioni esterne può essere effettuato, di norma, per attività non continuative, non riconducibili alla ordinaria attività degli uffici e dei servizi dell'Ente o che comunque non possono essere assicurate dalle strutture interessate in ragione dei carichi di lavoro e /o di situazioni peculiari, contingenti o di urgenza.
2. I responsabili delle aree provvedono, nell'ambito delle proprie competenze, e sulla base degli indirizzi definiti dal Sindaco, direttamente con propria determinazione per quanto attiene l'assegnazione di incarichi professionali per la realizzazione di programmi e progetti approvati dai competenti Organi di governo, nonché in sede di attuazione del Piano esecutivo di gestione.
3. Il Sindaco, di propria iniziativa o su proposta di un Assessore, attiva le forme di collaborazione esterna necessarie per la predisposizione di atti di programmazione, definizione di linee strategiche, realizzazione di iniziative pubbliche di prevalente rilievo politico, nonché per la direzione di progetti specifici a tempo determinato anche finanziati o cofinanziati da altri Enti.

ART. 28 - MODALITÀ DI AFFIDAMENTO E MONITORAGGIO DI INCARICHI PROFESSIONALI E COLLABORAZIONI ESTERNE

1. Per esigenze cui non può far fronte con personale in servizio, l'amministrazione può conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di *particolare e comprovata specializzazione anche universitaria*, secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.
2. I contratti di affidamento degli incarichi professionali e le attribuzioni delle collaborazioni esterne devono indicare gli elementi giustificativi della scelta, con menzione espressa della qualificazione, dell'esperienza professionale degli incaricati o degli organismi prescelti, degli elementi essenziali che regolano

il rapporto negoziale, fra cui il corrispettivo dovuto, le modalità di pagamento, i termini di esecuzione e le forme di controllo sullo svolgimento dell'incarico affidato; in particolare il corrispettivo deve risultare congruo rispetto a valori ufficiali di riferimento e/o ai valori di mercato applicabili e alle tariffe professionali.

3. Per l'affidamento di incarichi professionali aventi ad oggetto attività di progettazione, direzione opere e lavori pubblici e accessorie nel comparto dei lavori pubblici, ferme restando le competenze interne, si applicano le disposizioni speciali vigenti in materia con particolare riferimento alle soglie di applicabilità della normativa comunitaria, ai criteri di scelta dell'incaricato e alla preventiva pubblicità.

ART. 29 - CONTRATTI DI APPALTO CON IMPRENDITORI AGRICOLI

1. Il Comune, può stipulare contratti di appalto con imprenditori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e successive modificazioni nei limiti previsti dal precedente art. 20 comma 3.
2. I contratti di cui al comma 1 sono finalizzati alla sistemazione ed alla manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura ed al mantenimento dell'assetto idrogeologico, alla tutela delle vocazioni produttive del territorio. L'esecuzione del contratto avviene mediante l'utilizzo prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola.
3. Il dirigente proponente l'affidamento è tenuto ad accertare preventivamente il possesso dei requisiti tecnico/imprenditoriali e morali in capo alle imprese interpellate.
4. Al fine di semplificare la procedura di affidamento ed i relativi controlli e di perseguire una possibile rotazione negli affidamenti, il responsabile dell'area servizi al cittadino promuove l'istituzione di un elenco delle imprese agricole richiedenti. In apposito avviso pubblico a cadenza biennale sono regolati nel dettaglio i requisiti, le condizioni per l'accesso, le situazioni di incompatibilità e decadenza dall'elenco.

TITOLO III CONCLUSIONE DEI CONTRATTI

ART. 30 CONCLUSIONE DELLA FASE PRECONTRATTUALE

1. Alla conclusione della fase procedimentale provvede il Dirigente competente, dopo aver verificato la regolarità del procedimento, l'attualità dell'interesse pubblico a contrattare e la piena rispondenza ad esso del contratto che si intende stipulare.
2. La determinazione con cui si approvano gli esiti della gara ufficiosa ovvero si approva l'aggiudicazione provvisoria già intervenuta in sede di gara pubblica, con contestuale impegno di spesa, è adottata entro trenta giorni dalla data di sottoscrizione della relazione o del verbale di aggiudicazione di cui all'art. 13, fatti salvi comunque i tempi occorrenti per acquisire dall'aggiudicatario la documentazione a comprova dei prescritti requisiti di idoneità.

3. Se la verifica di cui al comma 1 dà esito negativo il Dirigente, sempre nel termine di cui al comma 2, adotta i provvedimenti più opportuni.
4. Restano nella competenza degli Organi di governo dell'Ente le decisioni per le quali la legge o lo statuto fanno esplicito rinvio alla competenza degli Organi medesimi e per le quali si perfeziona nell'atto stesso l'impegno di spesa e l'individuazione del soggetto creditore, fatta salva la competenza dei Dirigenti per gli impegni conseguenti e successivi.

ART. 31 ADEMPIMENTI PRECONTRATTUALI

1. Nelle gare pubbliche soggette alla normativa comunitaria può essere richiesto ai concorrenti un deposito cauzionale provvisorio, pari al 2% dell'importo a base d'asta, fatti salvi gli obblighi previsti da speciali normative. La cauzione viene incamerata, salvo risarcimento danni, se l'aggiudicatario non intende stipulare il contratto nei termini stabiliti.
2. La cauzione definitiva - di entità non inferiore al 10% dell'importo contrattuale - deve, di norma, essere richiesta a garanzia della corretta esecuzione di qualunque tipo di contratto.
3. E' costituita dall'aggiudicatario nei modi e termini stabiliti nel bando di gara, nella lettera di invito, nel capitolato speciale o comunque nel progetto di contratto previamente reso noto e accettato come condizione per la partecipazione alla gara o alla trattativa. Della regolare costituzione della cauzione si dà attestazione in sede di stipulazione del contratto.
4. Non si fa luogo, di norma, alla costituzione di cauzione definitiva per i contratti fino a 100.000 Euro oneri fiscali esclusi, fatta sempre salva la normativa specifica in materia di lavori pubblici, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica maggioritaria e per quelli ove il rapporto fiduciario assume rilievo essenziale. La cauzione può non essere richiesta per quei contratti in cui la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere interamente eseguita prima del pagamento del corrispettivo pattuito.

ART. 32 CONTENUTI DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere coerente con le previsioni della determinazione a contrattare, con l'eventuale capitolato speciale e con l'offerta presentata dall'aggiudicatario.
2. Gli elementi essenziali che dovranno risultare dal testo contrattuale o dai relativi allegati sono i seguenti:
 - a) le parti;
 - b) l'oggetto;
 - c) il luogo, i termini e le modalità di esecuzione;
 - d) l'importo contrattuale, le modalità e i termini di pagamento;
 - e) la durata ed eventuali modalità di proroga;
 - f) le eventuali sanzioni e penalità per inadempimento;
 - g) le verifiche circa la regolare esecuzione delle prestazioni;
 - h) le spese contrattuali e gli oneri fiscali.

ART. 33 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. I Dirigenti competenti stipulano, di norma entro sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, i contratti concernenti le competenze delle strutture cui sono preposti, anche con l'utilizzo di strumentazioni telematiche.
2. I contratti sono stipulati in forma pubblica amministrativa con l'assistenza del Segretario generale in qualità di Ufficiale rogante, oppure in forma pubblica con ministero di notaio, se ritenuto opportuno dal Segretario generale.
3. I contratti sono stipulati per scrittura privata qualora la conclusione sia intervenuta in esito a procedura negoziata. Per tale sistema di contrattazione è ammessa pure la stipulazione tramite scambio di corrispondenza, nei casi in cui prevalga tale uso commerciale oppure con buono d'ordine qualora si tratti di contratti di importo non superiore ai limiti di cui agli artt. 21 e 22 le cui prestazioni non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale, ovvero attraverso restituzione della determinazione di aggiudicazione sottoscritta dal Dirigente con accettazione della medesima firmata in calce dal contraente. Per la conclusione dei contratti a mezzo di buono d'ordine si osservano le procedure e modalità di cui all'art. 21.
4. Tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto sono a carico dei contraenti con il Comune, salvo che la legge o la determina a contrattare non dispongano diversamente.
5. I contratti sono altresì soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria, nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge. L'accertamento di tali diritti e la determinazione del relativo ammontare, come pure dell'importo presunto e definitivo delle spese contrattuali, compete all'ufficio segreteria.
6. Il versamento delle spese e dei diritti, nell'ammontare complessivo come sopra determinato, è effettuato prima della stipulazione presso l'ufficio segreteria, che procede anche alle operazioni di eventuale conguaglio.

ART. 34 REPERTORIO DEI CONTRATTI

1. A cura dell'ufficio segreteria e sotto la responsabilità del Segretario generale è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti, rogati in forma pubblica amministrativa ovvero stipulati per scrittura privata, qualora per questi ultimi debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso, ovvero si voglia procedere a registrazione volontaria.
2. I Dirigenti che abbiano stipulato un contratto per scrittura privata, qualora debba farsi luogo a repertoriazione dello stesso ai sensi del comma 1, sono tenuti a trasmettere il contratto nella stessa giornata all'ufficio segreteria, in originale corredato dei relativi allegati.

ART. 35 ORIGINALE E COPIE DEL CONTRATTO

1. Tutti i contratti sono formati in unico originale per gli atti dell'Amministrazione. Alla parte contraente privata è rilasciata copia del contratto con gli eventuali estremi di repertoriazione e registrazione.
2. Per i contratti redatti in forma pubblico - amministrativa l'ufficio segreteria cura la trasmissione delle copie dei contratti occorrenti, corredata degli estremi di repertoriazione e registrazione, al Dirigente stipulante e agli altri Dirigenti eventualmente interessati all'esecuzione dei contratti stessi.

ART. 36 ULTERIORI ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL SOGGETTO CONTRAENTE

1. Chiunque, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto stipulato con il Comune, occupi personale dipendente, è obbligato ad attuare nei confronti dello stesso condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili - alla data del contratto - alle categorie e nella località in cui si effettuano le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località.
2. L'obbligo suddetto sussiste anche se il contraente non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti ovvero se receda da esse e permane anche dopo la scadenza dei contratti collettivi, fino alla loro rinnovazione.
3. La violazione degli obblighi previdenziali, assicurativi e a tutela della sicurezza nonché l'inosservanza del trattamento minimo previsto dai contratti collettivi applicabili legittima il Dirigenti titolari dei Centri di responsabilità e/o Centri di costo a sospendere in tutto o in parte il pagamento del corrispettivo, fino alla regolarizzazione delle posizioni attestata dalle autorità competenti, ovvero a risolvere il contratto senza ricorso all'autorità giudiziaria. Il contraente non potrà comunque vantare alcun diritto o pretesa per il ritardato pagamento.
4. I diritti e le garanzie a tutela del lavoro devono in ogni caso essere garantiti ad ogni prestatore d'opera a qualunque titolo associato all'impresa contraente.
5. Le suddette previsioni e prescrizioni vanno esplicitate nello schema di contratto e riportate nel testo contrattuale che si definirà in sede negoziale.

TITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 37 ESEGUIBILITÀ DEI CONTRATTI

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Quando sussistano dichiarate ragioni di urgenza, con la determina di cui all'art. 30 si può autorizzare l'esecuzione del contratto in pendenza della stipula, nel rispetto comunque della vigente normativa antimafia.

ART. 38 DURATA DEL CONTRATTO, RINNOVI E PROROGHE

1. Nei contratti devono essere stabiliti i termini di esecuzione delle rispettive prestazioni e deve essere determinata la durata del rapporto contrattuale.
2. E' vietata la conclusione di contratti contenenti clausole di rinnovo tacito salvo nei casi in cui sia ammesso dalla legge.
3. I contratti possono prevedere clausole di rinnovo espresso di durata non superiore a quella originaria. A tal fine il Dirigente competente, in tempo utile, accerta la sussistenza di ragioni di convenienza alla rinnovazione e, previa decisione motivata e individuazione delle necessarie risorse, avvia con la controparte la trattativa per il rinnovo, prima della scadenza, del contratto agli stessi patti e condizioni.
4. Qualora sia previsto in contratto, il Dirigente competente può disporre la proroga contrattuale per il periodo strettamente necessario per consentire la scelta del nuovo contraente.

ART. 39 PREZZI - REVISIONE E AGGIORNAMENTO

1. I contratti devono prevedere prezzi fissi e invariabili comprensivi di ogni spesa occorrente per l'esecuzione integrale delle prestazioni contrattuali.
2. E' consentita la conclusione di contratti nei quali il corrispettivo sia determinato con indicazione del ribasso, fisso ed invariabile, rispetto ai prezzi di listino ufficiali risultanti da apposite pubblicazioni.
3. Per i contratti ad esecuzione continuativa o periodica deve essere prevista una esplicita clausola di revisione dei prezzi che indichi le condizioni, le modalità e la periodicità delle revisioni.
4. Di norma e salve le disposizioni applicabili a particolari tipologie di contratto, non sono ammesse anticipazioni del prezzo contrattuale eccettuate le quote di rimborso spese.

ART. 40 CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEI CREDITI

1. E' fatto divieto di cedere totalmente o anche parzialmente qualunque contratto stipulato con il Comune.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può tuttavia essere autorizzata dal Dirigente competente a condizione che il soggetto proposto come cessionario sia in possesso di tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente e infine che il cedente medesimo non sia liberato qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni. La cessione del contratto non autorizzata è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto stesso senza ricorso ad atti giudiziali e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

3. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscano il divieto assoluto di cessione e la nullità del contratto ceduto.
4. E' ammessa di norma la cessione dei crediti ai sensi della vigente normativa civilistica. La cessione dei crediti non potrà essere effettuata dal contraente senza la formale notifica preventiva dei relativi atti.

ART. 41 SUBCONTRATTI

1. Il subcontratto, di norma, è consentito, previa verifica dei requisiti del subcontraente e nel rispetto delle clausole contrattuali e delle normative speciali in materia di appalti pubblici.
2. Negli appalti di forniture e servizi sotto soglia comunitaria nonché negli affidamenti a cottimo fiduciario di lavori pubblici può essere vietato il subcontratto se tale divieto è previsto dal capitolato.
3. Il subcontratto non consentito, ferme restando le eventuali sanzioni penali, è privo di effetti nei confronti dell'Amministrazione e costituisce motivo di risoluzione del contratto principale.

ART. 42 MODIFICHE CONTRATTUALI E VARIAZIONI

1. Non sono consentite variazioni o aggiunte al contratto che ne possano alterare la sostanza rispetto all'oggetto o alle finalità.
2. Restano ammissibili le modifiche contrattuali concordate per iscritto tra le parti, che non alterino la sostanza del negozio, se previste nel contratto iniziale e/o finalizzate al miglior perseguimento degli scopi contrattuali.
3. Per le modifiche comportanti un aumento o una diminuzione della prestazione entro il quinto dell'importo contrattuale il contraente privato è tenuto ad assoggettarsi alle stesse condizioni; oltre tale limite egli può richiedere la risoluzione del contratto fatta salva la corresponsione del prezzo delle prestazioni comunque eseguite.
4. Qualora il contratto sia stato stipulato predeterminando in via presuntiva solo un minimo e/o un massimo di prestazioni similari da effettuarsi in un determinato arco temporale, l'esatta individuazione quantitativa è rimessa al Dirigente competente con valutazione del corrispettivo in base ai prezzi unitari o ai ribassi prestabiliti.

ART. 43 TERMINI E MODALITÀ DI PAGAMENTO - PENALI

1. Il corrispettivo contrattuale è liquidato dal Dirigente competente a seguito di regolare esecuzione delle prestazioni.
2. Il contratto può anche prevedere pagamenti in conto in ragione della prestazione parziale eseguita; in tal caso dovrà essere esplicitato il modo di computazione dell'eseguito e i termini di

maturazione del credito, di norma riferiti a quantità o importi predeterminati ovvero a scadenze temporali.

3. Il contratto può prevedere penali per ritardi o inadempimenti contrattuali, determinate in ragione dell'importanza della prestazione e della rilevanza dei tempi esecutivi, penalità che si configurano come trattenute sugli importi degli acconti e della rata di saldo. L'applicazione delle penalità non preclude la richiesta del risarcimento di ulteriori danni.

ART. 44 INADEMPIMENTO

1. Il Dirigente competente provvede alle verifiche circa il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali e valuta, con proprie determinazioni, l'insorgere di inadempimento dell'obbligazione.
2. Una volta accertato l'inadempimento dovrà applicare le sanzioni previste in contratto nonchè, in relazione alla gravità dell'inadempimento stesso, provvedere alla eventuale risoluzione del contratto attivando altresì le procedure per il risarcimento del danno.

ART. 45 VERIFICHE DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo o verifica di regolare esecuzione, da parte del Dirigente competente, ai fini della loro accettazione e del pagamento del corrispettivo; detta disposizione sarà inserita nel testo contrattuale fra le clausole essenziali.
2. Qualora l'esito delle verifiche accerti prestazioni non conformi al contratto il Dirigente competente dovrà a seconda della situazione rilevata:
 - a) definire i modi di regolarizzazione in un congruo termine;
 - b) concordare l'accettazione della prestazione nella misura esistente con applicazione di adeguata riduzione del corrispettivo;
 - c) adottare l'atto di rifiuto della prestazione non conforme e individuare gli ulteriori provvedimenti da adottare ivi compreso l'incameramento della cauzione.

ART. 46 GARANZIE PER VIZI

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni non rilevabili al momento del collaudo o della verifica di regolare esecuzione.
2. Ferme restando le disposizioni speciali, nei contratti può essere inserita apposita clausola che preveda un congruo periodo di garanzia con obbligo per il contraente di eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto. La clausola contrattuale di garanzia potrà prevedere, in caso di inottemperanza, la facoltà per il Dirigente competente di affidare a terzi quanto necessario per l'eliminazione dei ripetuti vizi con addebito della spesa all'inadempiente.

TITOLO V
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 47 MODALITA' DI RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

1. Quando insorgano fra i contraenti divergenze interpretative in merito alle clausole contrattuali o alle modalità di esecuzione del contratto, il Dirigente competente valuta se sussistano i presupposti per proporre formalmente alla controparte la soluzione delle controversie in via bonaria assegnando a tal fine un termine non inferiore a giorni 10, fatte sempre salve le normative specifiche in materia di lavori pubblici.
2. La soluzione delle controversie può essere deferita ad arbitri se previsto da apposita clausola compromissoria del contratto oppure al giudice competente, indicando, di norma, la competenza del Foro di Siena.

ART. 48 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali avverrà, ai sensi della normativa vigente, laddove necessario per l'esecuzione di obblighi derivanti dal contratto e in attuazione di obblighi previsti dalla legislazione vigente nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
2. In particolare la comunicazione e la diffusione ad Enti Pubblici non economici saranno disposte in attuazione di adempimenti legislativi o regolamentari; la comunicazione e la diffusione a privati o Enti pubblici economici, ai sensi della legge 241/90, avverrà laddove sia riscontrato un interesse qualificato e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nei modi, nelle forme e con i limiti imposti dalla tutela della riservatezza.

ART. 49 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente Regolamento, approvato nelle forme di legge e di Statuto, entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello in cui scade il termine di 15 giorni, decorrente dalla data della ripubblicazione della delibera di approvazione; da tale data sono, altresì, abrogate tutte le disposizioni contenute nel Regolamento per i contratti approvato con deliberazione consiliare n. 76 del 16.10.1991 e successive modifiche ed integrazioni nonché il Regolamento per la disciplina dei contratti in economia approvato con deliberazione consiliare n. 68 del 29.11.2003 e successive modificazioni e integrazioni.